



Direttive

Adeguamento delle procedure di qualificazione per la formazione professionale di base nel 2020 in seguito al coronavirus (COVID-19)

del 16 aprile 2020

1 Oggetto

In virtù dell'ordinanza del Consiglio federale del 16 aprile 2020 sullo svolgimento delle procedure di qualificazione per la formazione professionale di base nel 2020 in relazione al coronavirus¹, con le presenti direttive la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro definiscono le basi per lo svolgimento delle procedure di qualificazione per la formazione professionale di base nel 2020. Esse permettono di verificare in maniera uniforme le competenze pratiche, nonché le conoscenze professionali e di cultura generale stabilite nelle ordinanze in materia di formazione (ofor) vigenti e disciplinano il risultato finale della procedura di qualificazione modificata 2020.

Le direttive disciplinano in particolare lo svolgimento a livello svizzero delle procedure di qualificazione nei campi di qualificazione «conoscenze professionali», «cultura generale» e «lavoro pratico».

2 Principio valido in tutta la Svizzera

A livello svizzero, per ogni formazione professionale di base la procedura di qualificazione (PQ) si svolge in maniera uniforme nei campi di qualificazione «lavoro pratico», «conoscenze professionali» e «cultura generale».

Nel campo di qualificazione «cultura generale» **non si svolgono esami finali.**

Nel campo di qualificazione «conoscenze professionali» **non si svolgono esami finali.**

Nel campo di qualificazione **lavoro pratico (LP)**, per ogni formazione professionale di base (con alcune differenze per ramo d'esame, indirizzo professionale od

¹ Ordinanza COVID-19 Procedure di qualificazione formazione professionale di base, RS 412.101.243

orientamento) viene scelta una variante realizzabile nello stesso modo in tutti i Cantoni e in tutte le sedi d'esame.

La variante viene scelta secondo la seguente procedura:

1. l'organizzazione nazionale del mondo del lavoro competente (oml) sottopone alla commissione per la procedura di qualificazione (CPQ) la variante prescelta. Tale scelta avviene previa consultazione interna all'oml e d'intesa con i capi periti; inoltre, è armonizzata a livello svizzero all'interno del ramo d'esame, dell'indirizzo professionale o dell'orientamento. L'oml attesta tramite un modulo elaborato dalla SEFRI in che modo può essere garantito il rispetto delle misure di protezione raccomandate dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP);
2. la CPQ verifica la richiesta e appiana eventuali divergenze insieme all'oml. Infine, la CPQ comunica alla SEFRI la variante scelta dall'oml e raccomanda alla SEFRI una variante ai fini dell'attuazione;
3. la SEFRI prende la decisione finale sulla variante da attuare tenendo conto delle misure di protezione della Confederazione e, se necessario, d'intesa con i servizi medici cantonali. Se l'oml e la CPQ sono d'accordo la SEFRI approva la variante scelta da queste ultime. In caso di dissenso la SEFRI media tra l'oml e la CPQ e se necessario consulta il gruppo di coordinamento «Formazione professionale 2030». Se nemmeno la mediazione della SEFRI permette di raggiungere un accordo, la SEFRI prende la decisione finale sulla variante da adottare. Una volta che la SEFRI ha scelto, a livello nazionale l'esame finale nel campo di qualificazione «lavoro pratico» può essere svolto solo secondo tale variante;
4. se in un Cantone, per un ramo d'esame, un indirizzo professionale o un orientamento non è possibile attuare la variante 1 o 2 nella forma proposta dall'oml, il Cantone in questione può chiedere alla SEFRI di svolgere la procedura di qualificazione LP secondo la variante 3. A tal fine deve dimostrare alla SEFRI a grandi linee che non è possibile adottare i provvedimenti di prevenzione di cui all'articolo 7 lettera b dell'ordinanza 2 COVID-19². La decisione finale spetta alla SEFRI.

² Ordinanza 2 del 13 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID 19) (Ordinanza 2 COVID 19); RS 818.101.24; **stato 2 aprile 2020**

3 Lavoro pratico (LP)

Conformemente alla procedura appena descritta, per lo svolgimento del LP i partner della formazione professionale si impegnano in maniera vincolante a seguire una delle tre varianti qui di seguito.

Restano valide le disposizioni dell'ofor riguardo allo svolgimento del lavoro pratico (per es. opzione tra lavoro pratico individuale e lavoro pratico prestabilito a seconda della regione linguistica).

Una volta avvenuta la scelta della variante il lavoro pratico può svolgersi solo secondo quest'ultima, a meno che i provvedimenti della Confederazione (ordinanza 2 COVID-19) vigenti in quel momento non lo consentano più. In questi casi diventa obbligatoria la variante 3.

Nella scelta della variante occorre tenere in considerazione vari aspetti legati alle risorse (tempistiche, infrastruttura, periti, costi supplementari) e alla fattibilità (restrizioni, misure più severe, ecc.).

L'ofmi comunica alla CPQ la scelta della variante entro il 17 aprile 2020. Se entro questa data non è stata presentata la domanda specifica per un ramo d'esame, un indirizzo professionale o un orientamento, la procedura di qualificazione avviene secondo la variante 3.

4 Variante 1: svolgimento di un lavoro pratico individuale o lavoro pratico prestabilito nell'azienda di tirocinio

Nelle sedi d'esame di tutta la Svizzera viene svolto un lavoro pratico individuale (LPI) o un lavoro pratico prestabilito (LPP) nell'azienda di tirocinio secondo le disposizioni dell'ofor e del piano di formazione o con le dovute modifiche.

Le valutazioni relative ai LPI e ai LPP sostenuti prima del momento in cui viene scelta la variante nell'azienda di tirocinio restano valide.

4.1 Nota del campo di qualificazione «lavoro pratico»

La nota del campo di qualificazione «lavoro pratico» confluisce nel calcolo della nota complessiva secondo le modalità statuite nell'ofor.

5 Variante 2: svolgimento di LPP centralizzati

In tutta la Svizzera il lavoro pratico prestabilito viene svolto in una o più sedi centralizzate (LPP centralizzato) secondo le disposizioni dell'ofor e del piano di formazione o con le dovute modifiche. Le valutazioni relative ai LPP sostenuti prima della scelta di tale variante restano valide.

5.1 Nota del campo di qualificazione «lavoro pratico»

Secondo quanto disciplinato dall'ofor la nota del campo di qualificazione «lavoro pratico» confluisce nel calcolo della nota complessiva.

6 Variante 3: il lavoro pratico (LP) non viene svolto

In tutta la Svizzera non si svolgono i lavori pratici.

I lavori pratici sostenuti prima della scelta di questa variante non vengono valutati.

Si distinguono due casi a seconda se l'ofor preveda o meno i controlli delle prestazioni nella formazione professionale pratica o nei corsi interaziendali.

6.1 Variante 3A

Secondo l'ordinanza sono già stati svolti controlli delle prestazioni nella formazione professionale pratica o nei corsi interaziendali.

- Sulla base dei rapporti di formazione obbligatori e dello sviluppo osservato durante la formazione, i responsabili nelle aziende di tirocinio (formatori e specialisti coinvolti nella formazione) valutano le competenze e le prestazioni aziendali degli apprendisti nell'ottica dell'idoneità al mercato del lavoro (nota della voce 1).

A tal fine si avvalgono di una griglia di valutazione uguale a livello nazionale in cui vengono considerati anche gli elementi della formazione professionale pratica valutati e rilevanti per la PQ secondo le disposizioni dell'ofor e del piano di formazione. L'impiego della griglia è coordinato dagli uffici cantonali della formazione professionale.

Se è già in uso un altro strumento accettato dai Cantoni e impiegabile in tutta la Svizzera per la verifica delle competenze operative scolastiche o aziendali del piano di formazione può essere utilizzato tale strumento.

- Le note dei controlli delle prestazioni nella formazione professionale pratica già svolti forniscono la nota della voce 2.

6.1.1 Regole per il calcolo e l'arrotondamento delle note

Voce 1: la valutazione da parte dell'azienda di tirocinio è arrotondata al punto o al mezzo punto; ponderazione: 70%.

Voce 2: la media dei controlli delle prestazioni nella formazione professionale pratica è arrotondata al punto o al mezzo punto; ponderazione: 30%.

Nota del campo di qualificazione LP: media delle note delle due voci, arrotondata a un decimale.

6.2 Variante 3B

Nella formazione professionale pratica o nei corsi interaziendali non sono stati svolti controlli delle prestazioni.

Sulla base dei rapporti di formazione obbligatori e dello sviluppo osservato durante la formazione, i responsabili nelle aziende di tirocinio (formatori e specialisti coinvolti nella formazione) valutano le competenze e le prestazioni aziendali degli apprendisti nell'ottica dell'idoneità al mercato del lavoro.

A tal fine si avvalgono di una griglia di valutazione uguale a livello nazionale. L'impiego della griglia è coordinato dagli uffici cantonali della formazione professionale.

Se è già in uso un altro strumento accettato dai Cantoni e impiegabile in tutta la Svizzera per la verifica delle competenze operative scolastiche o aziendali del piano di formazione può essere utilizzato tale strumento.

6.2.1 Regole per il calcolo e l'arrotondamento delle note

La nota del campo di qualificazione LP consiste di una sola voce, arrotondata al punto o al mezzo punto (cfr. art. 34 cpv. 2 dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale [OFPr; RS 412.101]).

6.3 Garanzia della qualità delle varianti 3A e 3B

Per garantire la qualità dei riscontri forniti dalle aziende di tirocinio, gli uffici cantonali della formazione professionale effettuano un controlling.

Qualora le valutazioni fornite dalle aziende di tirocinio sembrano poco plausibili, i responsabili degli esami le verificano con le persone responsabili in azienda.

7 Svolgimento

I responsabili dello svolgimento delle procedure di qualificazione secondo la legge sulla formazione professionale rimangono gli stessi:

- i Cantoni curano lo svolgimento delle procedure e rilasciano gli attestati federali di capacità;
- le oml definiscono i contenuti degli esami.

Se un'oml sceglie la variante 1 o 2 essa o i suoi responsabili degli esami a livello cantonale devono garantire il rispetto delle misure di protezione della salute di tutte le persone coinvolte.

Il Cantone vigila sul rispetto delle misure mediante controlli a campione.

8 Esami scolastici

8.1 Campo di qualificazione «cultura generale» (CG)

8.1.1 Esami finali

Nel campo di qualificazione «cultura generale» non si svolge **nessun** esame finale. Le note delle pagelle semestrali ottenute entro la fine del primo semestre 2019/2020 confluiscono nella valutazione complessiva.

Il lavoro d'approfondimento (LA) deve essere portato a termine (p. es. effettuare tramite videoconferenza la presentazione, se questa non è stata ancora svolta). Per i candidati che non riescono a portare a termine il LA saranno valutati solo il processo e il prodotto (senza la presentazione).

8.1.2 Regole per il calcolo e l'arrotondamento delle note

Si applicano le disposizioni dell'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (RS 412.101.241). In particolare: «con la nota scolastica viene valutata la competenza acquisita dalle persone in formazione in tutte le aree d'apprendimento relative alla cultura generale» (art. 9) fino alla fine del primo semestre 2019/20.

I risultati delle parti del LA (2 o 3 parti) vengono calcolati secondo la chiave di ripartizione predefinita conformemente al programma d'istituto: nota arrotondata al punto o al mezzo punto.

Ponderazione: la nota scolastica e la nota del LA contano ognuna per il 50%, decade la nota dell'esame finale.

Nota del campo di qualificazione «cultura generale» – media tra la nota scolastica e la nota del LA, arrotondata a un decimale.

8.2 Campo di qualificazione «conoscenze professionali» (CP)

8.2.1 Esami finali

Non si svolgono esami finali. Tutte le note delle pagelle semestrali ottenute entro la fine del primo semestre 2019/2020 confluiscono nella valutazione del campo di qualificazione «conoscenze professionali».

8.2.2 Regole per il calcolo e l'arrotondamento delle note

Per nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note delle pagelle semestrali ottenute nell'insegnamento delle conoscenze professionali.

9 Risultato finale della procedura di qualificazione modificata 2020

9.1 Valutazione finale

Si applicano le norme per il superamento dell'esame contenute nelle ofor.

Nelle ofor in cui è determinante la combinazione tra la nota dell'esame delle conoscenze professionali e la nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali, tale nota determinante decade. Tutte le altre note determinanti previste dall'ofor vengono mantenute.

9.2 Nota dei luoghi di formazione

Se nella PQ 2020 le note relative alla formazione professionale pratica, all'insegnamento delle conoscenze professionali e ai corsi interaziendali confluiscono nel calcolo dei rispettivi campi di qualificazione, esse non vengono considerate una seconda volta per il calcolo della nota complessiva.

La nota complessiva viene calcolata in base alla media dei campi di qualificazione ponderati e, qualora ancora valida, della nota dei luoghi di formazione secondo l'ofor.

10 Casi particolari da disciplinare in maniera specifica

10.1 Forme particolari di LP che richiedono condizioni di ammissione alla PQ

Esempi: gli autisti di veicoli pesanti AFC, che devono possedere una licenza valida per condurre autoveicoli pesanti, oppure gli impiegati in logistica AFC che per essere ammessi alla PQ devono aver superato l'esame di conducente di carrelli elevatori. Nella PQ 2020 i candidati saranno ammessi all'esame anche senza queste certificazioni. Verrà comunicato il risultato dell'esame, ma l'AFC verrà rilasciato soltanto quando sarà comprovato il conseguimento delle qualifiche supplementari richieste.

10.2 Ammissione a una procedura di qualificazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (art. 32 dell'ordinanza sulla formazione professionale) e candidati ripetenti

Per i candidati ammessi a una procedura di qualificazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e per i candidati ripetenti vale quanto segue.

Nel campo di qualificazione «lavoro pratico» (LP) la nota viene determinata in base alla variante scelta per ciascuna professione.

Nel campo di qualificazione «conoscenze professionali» (CP), per ottenere la nota si svolge un colloquio professionale. Non possono essere considerate le note scolastiche di procedure di qualificazione precedenti.

In merito alle condizioni e ai contenuti del colloquio professionale l'ofm emana una direttiva valida a livello nazionale.

Nel campo di qualificazione «cultura generale» (CG) il lavoro d'approfondimento (LA) sarà valutato e considerato per la nota finale conformemente al punto 8.1.1. Se dall'ultima procedura di qualificazione i candidati ripetenti hanno conseguito una nuova nota scolastica per la cultura generale, vale la media tra questa nota e il lavoro d'approfondimento.

10.3 Insegnamento integrato della cultura generale

Nelle formazioni professionali di base per le quali l'ofor prevede l'insegnamento della cultura generale integrato in quello delle conoscenze professionali, vengono ricercate soluzioni individuali, da definire nella richiesta dell'ente responsabile. Queste soluzioni devono essere conformi al principio valido in tutta la Svizzera.

10.4 Validazione degli apprendimenti acquisiti

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti prosegue normalmente nel rispetto delle ultime disposizioni della Confederazione (ordinanza 2 COVID-19).

10.5 Campo di qualificazione «esame parziale»

Nei limiti del possibile gli esami parziali vengono svolti secondo le ultime disposizioni della Confederazione (ordinanza 2 COVID-19). Altrimenti devono essere rimandati.

Le decisioni e la pianificazione competono ai responsabili dello svolgimento e dell'attuazione. Analogamente a quanto solitamente valido per gli esami parziali non c'è una data particolare fissata per lo svolgimento, bensì un periodo di tempo durante il quale possono essere svolti i lavori d'esame.

10.6 Esami di recupero

Gli esami di recupero si svolgeranno secondo la procedura di qualificazione modificata per il 2020 scelta per ciascuna professione. Qualora non sia assolutamente possibile svolgere esami di recupero, i responsabili degli esami decidono come procedere caso per caso.

10.7 Esami di ripetizione PQ 2020

Le ripetizioni della procedura di qualificazione 2020 si svolgeranno secondo le disposizioni dell'ofor della SEFRI pertinente. Le presenti direttive non si applicano più. Il sostenimento della procedura di qualificazione 2020 vale come tentativo d'esame ordinario.